

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 maggio 2002, n. 0118/Pres.

Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001.

Elenco DPREg. modificanti:

Modifiche apportate dal D.P.Reg. 17/6/2004, n. 0196/Pres., (B.U.R. 14/7/2004, n. 28).
Modifiche apportate dal DPREg. 20/6/2007, n. 0182/Pres. (B.U.R. 27/6/2007, n. 26).
Modifiche apportate dal DPREg. 2/7/2009, n. 0179/Pres. (B.U.R. 15/7/2009, n. 28).
Modifiche apportate dal DPREg. 29/3/2011, n. 066/Pres. (B.U.R. 13/4/2011, n. 15).
Modifiche apportate dal DPREg. 3/7/2014, n. 0128/Pres. (B.U.R. 16/7/2014, n. 29).

SOMMARIO⁽¹⁾

Art. 1 Oggetto
Art. 1 bis Regimi di aiuto
Art. 2 Beneficiari
Art. 2 bis Soggetti e tipologie di aiuto esclusi o ammessi con limitazioni
Art. 3 Imprenditoria giovanile e femminile
Art. 4 Programmi finanziabili
Art. 4 bis Sicurezza sul lavoro
Art. 5 Vincolo di destinazione industriale
Art. 6 Percentuale massima di finanziamento
Art. 7 Durata massima del finanziamento
Art. 7 bis Procedimento
Art. 8 Priorità
Art. 9 Cumulo
Art. 10 Condizioni delle operazioni
Art. 11 Decadenza dell'intervento
Art. 11 bis Rinvio (alle norme generali sui procedimenti amministrativi)
Art. 11 ter Rinvio dinamico
Art. 12 Norme finali

(1) Sommario aggiunto da art. 2, DPREg. 20/6/2007, n. 0182/Pres. (B.U.R. 27/6/2007, n. 26).

Art. 1
(Oggetto) ⁽¹⁾

1. Il presente regolamento stabilisce, ⁽²⁾ in attuazione dei commi da 1 a 7 dell'articolo 6 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), in materia di interventi nei settori produttivi, i criteri ⁽²⁾ e le modalità per la concessione di finanziamenti agevolati alle microimprese e alle piccole e medie imprese - tutte, di seguito, indicate come "PMI" - industriali, di servizio e loro consorzi, aventi i requisiti di cui all'articolo 2.

2. Le imprese sono classificate come microimpresa, piccola o media impresa - in conformità con le disposizioni dell'Unione europea, come recepite nella normativa regionale in vigore.

(1) Articolo sostituito da art. 3, DPREg. 20/6/2007, n. 0182/Pres. (B.U.R. 27/6/2007, n. 26).

(2) Parole soppresse da art. 2, c. 1, DPREg. 3/7/2014, n. 0128/Pres. (B.U.R. 16/7/2014, n. 29).

Art. 1 bis
(Regimi di aiuto) ⁽¹⁾

1. (ABROGATO). ⁽²⁾

2. I finanziamenti agevolati sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella GUUE serie L n. 352/1 del 24 dicembre 2013. ⁽³⁾

3. (ABROGATO). ⁽⁴⁾

3 bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 2, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 bis della legge regionale 23/2001 trovano applicazione le condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 1 dicembre 2010 (Quadro unionale temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 6 del 11 gennaio 2011, in conformità all'approvazione del regime

di aiuto nazionale disciplinato con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2010 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 13 del 18 gennaio 2011 e autorizzato dalla Commissione europea.⁽⁵⁾

-
- (1) Articolo aggiunto da art. 4, DPRReg. 20/6/2007, n. 0182/Pres. (B.U.R. 27/6/2007, n. 26).
- (2) Comma abrogato da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 2/7/2009, n. 0179/Pres. (B.U.R. 15/7/2009, n. 28).
- (3) Comma sostituito da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 3/7/2014, n. 0128/Pres. (B.U.R. 16/7/2014, n. 29).
- (4) Comma abrogato da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 3/7/2014, n. 0128/Pres. (B.U.R. 16/7/2014, n. 29).
- (5) Comma sostituito da art. 1, c. 1, DPRReg. 29/3/2011, n. 066/Pres. (B.U.R. 13/4/2011, n. 15).

Art. 2 (Beneficiari)

1. Le imprese finanziabili ai sensi della normativa attuata con il presente regolamento, citata all'articolo 1:⁽¹⁾

- a) le imprese industriali e loro consorzi che svolgono attività estrattiva, di produzione e/o trasformazione di beni ed operanti nel settore delle costruzioni di cui alle lettere C), D), E) ed F) della classificazione ISTAT ATECO⁽²⁾ e le imprese di servizio costituite sotto forma di società che rientrano nelle classi e categorie di cui all'Allegato A) nonché i consorzi tra dette imprese, sempre che l'impresa ovvero il consorzio abbia attività e sede o unità operativa attiva nel territorio regionale e che, nel caso di consorzio, le imprese che lo costituiscono siano in maggioranza PMI aventi attività in regione⁽²⁾;
- b) (ABROGATA).⁽³⁾

2. (ABROGATO).⁽⁴⁾

3. (ABROGATO).⁽⁵⁾

4. I requisiti sopraccitati devono essere posseduti al momento della domanda e debbono persistere al momento della delibera di concessione del finanziamento agevolato da

parte della Banca di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 23/2001, di seguito denominata Banca.⁽⁶⁾

5. (ABROGATO).⁽⁷⁾

- (1) Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. a), DPREg. 20/6/2007, n. 0182/Pres. (B.U.R. 27/6/2007, n. 26).
- (2) Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. b), DPREg. 20/6/2007, n. 0182/Pres.
- (3) Lettera abrogata da art. 3, c. 1, lett. a), DPREg. 2/7/2009, n. 0179/Pres. (B.U.R. 15/7/2009, n. 28).
- (4) Comma abrogato da art. 5, c. 1, lett. c), DPREg. 20/6/2007, n. 0182/Pres.
- (5) Comma abrogato da art. 5, c. 1, lett. d), DPREg. 20/6/2007, n. 0182/Pres.
- (6) Comma sostituito da art. 4, c.1, DPREg. 3/7/2014, n. 0128/Pres. (B.U.R. 16/7/2014, n. 29).
- (7) Comma abrogato da art. 3, c. 1, lett. b), DPREg. 2/7/2009, n. 0179/Pres. (B.U.R. 15/7/2009, n. 28).

Art. 2 bis

(Soggetti e tipologie di aiuto esclusi o ammessi con limitazioni)⁽¹⁾

1. (ABROGATO).⁽²⁾

2. Non possono beneficiare dei finanziamenti agevolati le imprese:

- a) in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali o nei cui confronti è in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
- b) destinatarie di sanzioni interdittive, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- c) che rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, elencati nell'allegato C.⁽³⁾

3. (ABROGATO).⁽⁴⁾

4. Per consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia, gli allegati A e C⁽⁵⁾ sono aggiornati, anche con particolare riferimento

all'individuazione dei codici ISTAT ATECO relativi ai settori di attività esclusi o ammessi con limitazioni, con decreto del Direttore centrale attività produttive, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.

-
- (1) Articolo aggiunto da art. 6, DPREg. 20/6/2007, n. 0182/Pres. (B.U.R. 27/6/2007, n. 26).
 - (2) Comma abrogato da art. 4, c. 1, lett a), DPREg. 2/7/2009, n. 0179/Pres. (B.U.R. 15/7/2009, n. 28).
 - (3) Comma sostituito da art. 5, c. 1, lett. a), DPREg. 3/7/2014, n. 0128/Pres. (B.U.R. 16/7/2014, n. 29).
 - (4) Comma abrogato da art. 5, c. 1, lett. b), DPREg. 3/7/2014, n. 0128/Pres. (B.U.R. 16/7/2014, n. 29).
 - (5) Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. c), DPREg. 3/7/2014, n. 0128/Pres. (B.U.R. 16/7/2014, n. 29).

Art. 3
(Imprenditoria giovanile e femminile) ⁽¹⁾

(ABROGATO)

-
- (1) Articolo abrogato da art. 5, c. 1, DPREg. 2/7/2009, n. 0179/Pres. (B.U.R. 15/7/2009, n. 28).

Art. 4
(Programmi finanziabili) ⁽¹⁾

(ABROGATO)

-
- (1) Articolo abrogato da art. 6, c. 1, DPREg. 2/7/2009, n. 0179/Pres. (B.U.R. 15/7/2009, n. 28).

Art. 4 bis
(Sicurezza sul lavoro) ⁽¹⁾

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza sul lavoro, nell'interpretazione autentica disposta con l'articolo 37, comma 1, della legge regionale n. 4/2005, ⁽²⁾ la concessione dei contributi alle imprese è subordinata alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), ⁽³⁾ di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all'istanza di contributo e resa dal

legale rappresentante dell'azienda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà⁽⁴⁾ di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione del contributo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario del contributo e l'autore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà⁽⁴⁾ sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo, comprensivo degli interessi legali.

(1) Articolo aggiunto da art. 4, D.P.Reg. 17/6/2004, n. 0196/Pres., (B.U.R. 14/7/2004, n. 28).

(2) Parole aggiunte da art. 7, c. 1, lett. a), D.P.Reg. 20/6/2007, n. 0182/Pres.

(3) Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. a), D.P.Reg. 20/6/2007, n. 0182/Pres. (B.U.R. 27/6/2007, n. 26).

(4) Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. b), D.P.Reg. 20/6/2007, n. 0182/Pres.

Art. 5

(Vincolo di destinazione industriale)

1. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere l'impresa operativa in regione per tutta la durata del finanziamento agevolato⁽¹⁾.

2. (ABROGATO).⁽²⁾

3. (ABROGATO).⁽³⁾

4. (ABROGATO).⁽⁴⁾

5. La violazione del vincolo di cui al comma 1⁽⁵⁾ comporta la rideterminazione dell'operazione ai correnti valori di mercato a far data dalla violazione del vincolo⁽⁶⁾. In tal caso la Banca provvede alla ricostituzione della provvista.

6. I benefici ottenuti nel periodo intercorrente tra la data di violazione del vincolo⁽⁷⁾ e la data di rideterminazione dell'operazione ai correnti valori di mercato vanno quantificati e versati, tramite la Banca, all'Amministrazione regionale con le maggiorazioni previste dall'articolo 49, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

7. ABROGATO).⁽⁸⁾

8. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di trasmettere alla Banca, entro il 28 febbraio di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il puntuale rispetto degli obblighi e dei vincoli imposti a detti soggetti.

9. La cessazione dell'attività produttiva da parte del soggetto beneficiario, dovuta a qualsivoglia causa, comporta la restituzione del debito residuo in un'unica soluzione.

10. Dei vincoli e degli obblighi deve farsi espressa menzione nel contratto di finanziamento e, sempre in detta sede, il soggetto beneficiario deve espressamente impegnarsi ad acconsentire agli accertamenti che dovessero rendersi necessari in caso di mancato invio della dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al comma 8 e dovrà inoltre impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Banca del sopravvenire di fatti e circostanze, ivi compresa la cessazione dell'attività produttiva dovuta a qualsivoglia causa, collidenti con i vincoli ed obblighi di cui si tratta.

-
- (1) Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. a), DPREg. 3/7/2014, n. 0128/Pres. (B.U.R. 16/7/2014, n. 29).
- (2) Comma abrogato da art. 7, c. 1, lett. b), DPREg. 2/7/2009, n. 0179/Pres. (B.U.R. 15/7/2009, n. 28).
- (3) Comma abrogato da art. 7, c. 1, lett. c), DPREg. 2/7/2009, n. 0179/Pres. (B.U.R. 15/7/2009, n. 28).
- (4) Comma abrogato da art. 7, c. 1, lett. d), DPREg. 2/7/2009, n. 0179/Pres. (B.U.R. 15/7/2009, n. 28).
- (5) Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. b), DPREg. 3/7/2014, n. 0128/Pres. (B.U.R. 16/7/2014, n. 29).
- (6) Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. e), DPREg. 2/7/2009, n. 0179/Pres. (B.U.R. 15/7/2009, n. 28).
- (7) Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. f), DPREg. 2/7/2009, n. 0179/Pres. (B.U.R. 15/7/2009, n. 28).
- (8) Comma abrogato da art. 7, c. 1, lett. g), DPREg. 2/7/2009, n. 0179/Pres. (B.U.R. 15/7/2009, n. 28).

Art. 6

(Percentuale massima di finanziamento)⁽¹⁾

(ABROGATO)

-
- (1) Articolo abrogato da art. 8, c. 1, DPREg. 2/7/2009, n. 0179/Pres. (B.U.R. 15/7/2009, n. 28).

Art. 7
(Durata massima del finanziamento) ⁽¹⁾

(ABROGATO)

(1) Articolo abrogato da art. 9, c. 1, DPRReg. 2/7/2009, n. 0179/Pres. (B.U.R. 15/7/2009, n. 28).

Art. 7 bis
(Procedimento) ⁽¹⁾

1. I finanziamenti sono concessi con procedura valutativa a sportello, prevista dall'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, secondo quanto specificato nella convenzione fra la Regione e la Banca, richiamata all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 23/2001.

1 bis. Le disponibilità di provvista agevolata derivanti da ammortamento o da anticipati rimborsi dei finanziamenti agevolati potranno essere utilizzate per attivare nuovi finanziamenti. ⁽²⁾

(1) Articolo aggiunto da art. 10, DPRReg. 20/6/2007, n. 0182/Pres. (B.U.R. 27/6/2007, n. 26).

(2) Comma aggiunto da art. 10, c. 1, DPRReg. 2/7/2009, n. 0179/Pres. (B.U.R. 15/7/2009, n. 28).

Art. 8
(Priorità)

1. Nell'istruttoria delle domande di finanziamento la Banca segue l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

2. Nel caso che più domande siano presentate il medesimo giorno è data priorità alle domande presentate da microimprese o piccole imprese comprese nei piani di crisi settoriali o territoriali adottati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro). ⁽¹⁾

(1) Comma sostituito da art. 11, c. 1, DPRReg. 2/7/2009, n. 0179/Pres. (B.U.R. 15/7/2009, n. 28).

Art. 9

(Cumulo ⁽¹⁾)

1. (ABROGATO). ⁽²⁾

2. (ABROGATO). ⁽³⁾

3. (ABROGATO). ⁽⁴⁾

3 bis. (ABROGATO). ⁽⁵⁾

3 ter. I finanziamenti "de minimis" di cui all'art. 10 del presente regolamento non sono cumulabili con altri aiuti pubblici se non nei limiti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013 ⁽⁶⁾. ⁽⁷⁾

4. (ABROGATO). ⁽⁸⁾

-
- (1) Rubrica sostituita da art. 7, c. 1, lett. a), DPREg. 3/7/2014, n. 0128/Pres. (B.U.R. 16/7/2014, n.29).
- (2) Comma abrogato da art. 7, c. 1, lett. b), DPREg. 3/7/2014, n. 0128/Pres. (B.U.R. 16/7/2014, n. 29).
- (3) Comma abrogato da art. 12, c. 1, lett. a), DPREg. 2/7/2009, n. 0179/Pres. (B.U.R. 15/7/2009, n. 28).
- (4) Comma abrogato da art. 12, c. 1, lett. b), DPREg. 2/7/2009, n. 0179/Pres. (B.U.R. 15/7/2009, n. 28).
- (5) Comma abrogato da art. 12, c. 1, lett. c), DPREg. 2/7/2009, n. 0179/Pres. (B.U.R. 15/7/2009, n. 28).
- (6) Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. c), DPREg. 3/7/2014, n. 0128/Pres. (B.U.R. 16/7/2014, n. 29).
- (7) Comma aggiunto da art. 11, c. 1, lett. b), DPREg. 20/6/2007, n. 0182/Pres. (B.U.R. 27/6/2007, n. 26).
- (8) Comma abrogato da art. 11, c. 1, lett. c), DPREg. 20/6/2007, n. 0182/Pres. (B.U.R. 27/6/2007, n. 26).

Art. 10

(Condizioni delle operazioni ⁽¹⁾) (*)

1. I finanziamenti sono posti in essere a tasso fisso, riferito alla data di concessione del finanziamento agevolato. ⁽²⁾

1 bis. Alle imprese entrate in difficoltà successivamente al 30 giugno 2008 possono essere concessi finanziamenti solo ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 1 dicembre 2010, ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2010, limitatamente alle richieste complete di aiuto di importo limitato presentate entro il 31 dicembre 2010 ⁽³⁾, purché la situazione delle imprese non risulti

irrimediabilmente compromessa in base al piano industriale presentato dalle stesse.⁽⁴⁾

2. Sono finanziabili:

- a) le spese risultanti dalle seguenti voci del conto economico (articolo 2425 codice civile):
 - 1) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (voce B. 6);
 - 2) Costi per servizi (voce B. 7);
 - 3) Costi per il personale (voce B. 9 lettera a) salari e stipendi; lettera b) oneri sociali);
 - 4) Interessi ed altri oneri finanziari (voce C. 17);
- b) le operazioni di consolidamento finanziario di piccole e medie imprese interessate dagli effetti di processi di crisi o di ristrutturazione aziendale e limitatamente alla situazione debitoria da questi originata;
- c) le operazioni di consolidamento finanziario che siano coordinate con programmi di ristrutturazione produttiva e/o con operazioni di ricapitalizzazione.⁽⁵⁾

3. I finanziamenti agevolati non sono inferiori ad euro 50.000 e non superano complessivamente l'importo di euro 300.000 per impresa.⁽⁶⁾

3 bis. Ai fini del calcolo del finanziamento attivabile per i costi di cui comma 2, lettera a), il relativo importo massimo è determinato, con riferimento alle voci ivi indicate, quale media delle spese sostenute negli ultimi tre esercizi, come risultanti dai documenti del conto economico.⁽⁷⁾

4. Nel caso di impresa di nuova costituzione il finanziamento, sempre riferito alle medesime voci, sarà determinato sulla base delle previsioni relative ai primi tre anni di attività.

5. I finanziamenti di durata compresa tra diciotto e sessanta mesi⁽⁸⁾ sono attivati al tasso agevolato di euribor a tre mesi meno il 65 per cento per le piccole imprese e di euribor a tre mesi meno il 50 per cento per le medie imprese.⁽⁹⁾

5 bis. (ABROGATO).⁽¹⁰⁾

6. L'impresa che ha beneficiato di un finanziamento ai sensi del presente articolo non può ottenere un analogo finanziamento se non decorsi diciotto mesi dal precedente

intervento⁽¹¹⁾. Tale clausola deve essere inserita nel contratto di finanziamento.

7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, in virtù delle quali:

- a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;
- b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.⁽¹²⁾

8. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto del limite previsto al comma 7, alla domanda di finanziamento è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante, in termini sintetici, il mancato superamento dei limiti quantitativi e temporali di cui al comma 7, tenuto conto anche dell'incentivo oggetto della domanda.

8 bis. Prima della concessione del finanziamento, per la verifica del rispetto del limite "de minimis" previsto al comma 7, l'impresa presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, attestante qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto dall'impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2014, dalla "impresa unica" di cui l'impresa fa parte,⁽¹³⁾ ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, unitamente ad un'attestazione contenente l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante in riferimento alla predetta dichiarazione sostitutiva.⁽¹⁴⁾

8 ter. (ABROGATO).^{(14) (15)}

- (1) Rubrica sostituita da art. 8, c. 1, lett. a), DPREg. 3/7/2014, n. 0128/Pres. (B.U.R. 16/7/2014, n. 29).
- (2) Comma sostituito da art. 8, c. 1, lett. b), DPREg. 3/7/2014, n. 0128/Pres. (B.U.R. 16/7/2014, n. 29).
- (3) Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. b), DPREg. 29/3/2011, n. 066/Pres. (B.U.R. 13/4/2011, n. 15).
- (4) Comma aggiunto da art. art. 13, c. 1, lett. c), DPREg. 2/7/2009, n. 0179/Pres. (B.U.R. 15/7/2009, n. 28).
- (5) Comma sostituito da art. 13, c. 1, lett. d), DPREg. 2/7/2009, n. 0179/Pres. (B.U.R. 15/7/2009, n. 28).
- (6) Comma sostituito da art. 13, c. 1, lett. e), DPREg. 2/7/2009, n. 0179/Pres. (B.U.R. 15/7/2009, n. 28).
- (7) Comma aggiunto da art. 13, c. 1, lett. f), DPREg. 2/7/2009, n. 0179/Pres. (B.U.R. 15/7/2009, n. 28).
- (8) Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. c), DPREg. 29/3/2011, n. 066/Pres. (B.U.R. 13/4/2011, n. 15).
- (9) Comma sostituito da art. 13, c. 1, lett. g), DPREg. 2/7/2009, n. 0179/Pres. (B.U.R. 15/7/2009, n. 28).
- (10) Comma abrogato da art. 8, c. 1, lett. c), DPREg. 3/7/2014, n. 0128/Pres. (B.U.R. 16/7/2014, n. 29).
- (11) Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. e), DPREg. 29/3/2011, n. 066/Pres. (B.U.R. 13/4/2011, n. 15).
- (12) Comma sostituito da art. 8, c. 1, lett. d), DPREg. 3/7/2014, n. 0128/Pres. (B.U.R. 16/7/2014, n. 29).
- (13) Parole aggiunte da art. 8, c. 1, lett. e), DPREg. 3/7/2014, n. 0128/Pres. (B.U.R. 16/7/2014, n. 29).
- (14) Comma aggiunto da art. 12, c. 2, DPREg. 20/6/2007, n. 0182/Pres. (B.U.R. 27/6/2007, n. 26).
- (15) Comma abrogato da art. 8. c. 1, lett. f), DPREg. 3/7/2014, n. 0128/Pres. (B.U.R. 16/7/2014, n. 29).
- (*) Si riportano le disposizioni transitorie dell'art. 6, del DPREg. 29/3/2011, n. 066/Pres. (B.U.R. 13/4/2011, n. 15):

Art. 6

(Disposizioni transitorie)

1. Le modifiche disposte dall'articolo 3, comma 1, lettera c) e lettera d), si applicano alle domande per le quali non sia stato ancora deliberato il finanziamento da parte del soggetto gestore, su richiesta dell'impresa interessata, compatibilmente con i termini del rimborso delle obbligazioni acquistate ai sensi e con le modalità fissate dall'articolo 14, comma 48, lettera b) e comma 51 della legge regionale n. 11 del 10 giugno 2009 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici).

2. Le modifiche disposte dall'articolo 3, comma 1, lettera e) si applicano a tutte le imprese richiedenti, compatibilmente con i termini richiamati al comma 1 del presente articolo.

Art. 11

(Decadenza dell'intervento)

1. L'intervento accordato decade oltre che negli altri casi specificamente previsti,⁽¹⁾ nel caso in cui non vi sia alcun utilizzo da parte dell'impresa affidata nei dodici

mesi dalla data della delibera della Banca, salvo motivata richiesta di proroga accolta dalla Banca stessa e da questa comunicata alla Regione.

(1) Parole aggiunte da art. 13, DPREg. 20/6/2007, n. 0182/Pres. (B.U.R. 27/6/2007, n. 26).

Art. 11 bis
(Rinvio alle norme generali regionali sui procedimenti amministrativi) ⁽¹⁾

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale 7/2000.

(1) Articolo aggiunto da art. 14, DPREg. 20/6/2007, n. 0182/Pres. (B.U.R. 27/6/2007, n. 26).

Art. 11 ter
(Rinvio dinamico) ⁽¹⁾

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

(1) Articolo aggiunto da art. 14, DPREg. 20/6/2007, n. 0182/Pres. (B.U.R. 27/6/2007, n. 26).

Art. 12
(Norma finale)

1. Il presente Regolamento non è soggetto all'obbligo della notificazione alla CE, di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato. Il presente regolamento resta in vigore nei limiti degli articoli 7, paragrafo 4, e 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013 ⁽¹⁾.

2. Ad avvenuta esecutività il presente Regolamento verrà comunicato alla Commissione delle Comunità Europee, tramite la Direzione centrale Relazioni internazionali, comunitarie e Autonomie locali ^{(2) (3)}.

(1) Parole aggiunte da art. 9, c. 1, DPREg. 3/7/2014, n. 0128/Pres. (B.U.R. 16/7/2014, n. 29).

- (2) Parole sostituite da art. 15, DReg. 20/6/2007, n. 0182/Pres.
(B.U.R. 27/6/2007, n. 26).
- (3) Parole abrogate da art. 15, DReg. 20/6/2007, n. 0182/Pres.
(B.U.R. 27/6/2007, n. 26).

ALLEGATO A⁽¹⁾

(riferito all'art. 2, comma 1)

Classi e categorie di imprese di servizio finanziabili

- 72.21.0 Edizione di software
- 72.22.0 Altre realizzazioni di software e consulenza informatica
- 72.40 Attività delle banche dati
- 72.60 Altre attività connesse all'informatica
- 73.10 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria
- 74.12.2 Attività delle società di revisione e certificazione dei bilanci
- 74.20 Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici
- 74.30 Collaudi ed analisi tecniche
- 74.70 Servizi di pulizia e disinfestazione
- 74.82 Imballaggio e confezionamento per conto terzi
- 90.02.0 Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
- 90.01.0 Raccolta e depurazione delle acque di scarico
- 93.01.1 Attività delle lavanderie industriali

(1) Allegato sostituito da art. 17, DPRReg. 20/6/2007, n. 0182/Pres. (B.U.R. 27/6/2007, n. 26).

ALLEGATO B^{(1) (2)}

(riferito all'art. 2 bis commi 1 e 4)

(ABROGATO)

(1) Allegato sostituito da art. 18, DPRReg. 20/6/2007, n. 0182/Pres. (B.U.R. 27/6/2007, n. 26).

(2) Allegato abrogato da art. 14, c. 1, DPRReg. 2/7/2009, n. 0179/Pres. (B.U.R. 15/7/2009, N. 28).

ALLEGATO C⁽¹⁾

(riferito all'art. 2 bis commi 2 e 4)

Regime di aiuto de minimis

Settori di attività economiche e tipologie di aiuto esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis":

- a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - 1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - 2) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013 non beneficino degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, si intende per:

- a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;
- b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda

agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

- c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

4. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis" sotto forma di prestiti o di garanzie se il beneficiario è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) 1407/2013, inoltre, non possono essere concessi aiuti "de minimis" sotto forma di prestiti o di garanzie nel caso in cui il beneficiario è una grande impresa che si trova in una situazione comparabile a un rating del credito inferiore a B-.

- (1) Allegato sostituito da art. 10, c. 1, DPREg. 3/7/2014, n. 0128/Pres. (B.U.R. 16/7/2014, n. 29).

ALLEGATO D^{(1) (2)}

(riferito all'art. 2 bis commi 2 e 4⁽³⁾)

(ABROGATO)

-
- (1) Allegato aggiunto da art. 19, c. 1, lett. b), DPREg. 20/6/2007, n. 0182/Pres. (B.U.R. 27/6/2007, n. 26).
(2) Allegato abrogato da art. 11, c. 1, DPREg. 3/7/2014, n. 0128/Pres. (B.U.R. 16/7/2014, n. 29).
(3) Parole sostituite da art. 15, c. 1, DPREg. 2/7/2009, n. 0179/Pres. (B.U.R. 15/7/2009, n. 28).

ALLEGATO E^{(1) (2)}

(riferito all'articolo 10, comma 1 e comma 5 bis)

(ABROGATO)

-
- (1) Allegato aggiunto da art. 16, c. 1, DPreg. 2/7/2009, n. 0179/Pres. (B.U.R. 15/7/2009, n. 28).
(2) Allegato abrogato da art. 11, c. 1, DPREg. 3/7/2014, n. 0128/Pres. (B.U.R. 16/7/2014, n. 29).

ALLEGATO F^{(1) (2)}

(riferito all'articolo 10, comma 1 e comma 5 bis)

(ABROGATO)

-
- (1) Allegato aggiunto da art. 16, c. 1, DPreg. 2/7/2009, n. 0179/Pres. (B.U.R. 15/7/2009, n. 28).
(2) Allegato abrogato da art. 11, c. 1, DPREg. 3/7/2014, n. 0128/Pres. (B.U.R. 16/7/2014, n. 29).